

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a Commissione permanente
Programmazione economica, bilancio

Disegno di legge AS 345

***“Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico
e di finanza pubblica”***

Roma, 29 novembre 2022

Gentili Presidente, gentili Senatori,

desidero ringraziare Voi e tutti i Membri della Commissione Programmazione economica, bilancio (5^a) del Senato per aver voluto invitare il GSE a partecipare in Audizione nell'ambito del disegno di legge AS 345, per la Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (c.d. DL Aiuti-*quater*).

Il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il cui operato è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In particolare la Società riveste un ruolo primario nella gestione degli incentivi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e dei meccanismi di sostegno per la mobilità sostenibile mediante gli incentivi per i biocarburanti e il biometano.

È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e Acquirente Unico - AU S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale.

Il GSE ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo a supporto delle imprese, della PA e dei cittadini, per il corretto utilizzo e accesso alle opportunità offerte dai meccanismi di incentivazione, anche attraverso il monitoraggio e l'elaborazione delle statistiche relative agli obiettivi energia e clima, la gestione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di CO₂, nonché con l'avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il GSE supporta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Istituzioni di riferimento nella definizione delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all'elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e nell'attuazione di alcune delle misure specifiche incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È impegnato nello sviluppo di piattaforme digitali per fornire alle Regioni strumenti cartografici e cruscotti funzionali a caratterizzare il territorio rispetto all'idoneità per procedimenti autorizzativi semplificati e a rappresentare il potenziale di ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio.

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali, in particolare ai clienti industriali energivori e ad alto consumo di gas, il GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui al DL 1° marzo 2022, n. 17, ha avviato procedure per:

- la cessione - a tre anni - di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella propria disponibilità (c.d. Electricity release);
- l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale da produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas (cd. Gas Release), tema centrale nella odierna audizione in quanto oggetto di potenziamento normativo ai sensi dell'art. 4 del DL Aiuti-*quater*.

Il GSE ha altresì svolto, ai sensi del DL 30 giugno 2022, n. 80, il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita, le cui tempistiche vengono modificate dal provvedimento oggetto della odierna audizione (art. 5 del DL Aiuti-*quater*).

Con riferimento al DL n. 176/2022, il GSE intende rappresentare quanto segue.

Gas release (art. 4 DL Aiuti-quater)

- L'art. 16 del DL Energia ha previsto un meccanismo per l'acquisto e la successiva vendita di gas naturale di produzione nazionale gestito dal GSE (cd Gas Release), che però non ha sinora prodotto grandi risultati.
- Il GSE ha invitato i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire all'offerta per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale, per la successiva stipula di contratti di lungo termine, di durata massima pari a 10 anni e a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- Per l'implementazione della misura il Ministero ha adottato due distinte direttive per disciplinare le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale:
 - la prima in data 28 giugno 2022 relativa alle concessioni di coltivazione ricadenti nel mar territoriale e nella piattaforma continentale;
 - la seconda in data 4 agosto 2022 relativa alle concessioni di coltivazione ricadenti nella terraferma.
- Il GSE ha successivamente pubblicato i relativi avvisi pubblici recanti l'invito a manifestare interesse.
- Sono pervenute 6 manifestazioni di interesse da parte di titolari di concessioni sulla terraferma equivalenti a una produzione aggiuntiva di gas stimabile in meno di 100 mln di Smc.
- La scarsa partecipazione alle procedure può essere spiegata alla luce delle seguenti criticità:
 - la platea delle concessioni ammesse, operando in tal senso i vincoli del PITESAI;
 - incertezza circa le modalità di attuazione del meccanismo con particolare riferimento alla scelta del modello fisico o finanziario di ritiro del gas da parte del GSE;
 - assenza di indicazioni circa il livello del prezzo di ritiro del gas.
- Come detto, sulla misura del Gas Release si è tuttavia innestato il DL Aiuti-quater, oggetto dell'odierna audizione, che ha introdotto delle modifiche di indubbio rilievo.
- Le modifiche, contenute all'art. 4, riguardano:
 - **l'ampliamento del perimetro delle concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento** (art. 4, co. 1, lett. a) - si prevede l'ammissione anche di quelle ricadenti nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal PITESAI; in sostanza restano escluse le sole concessioni gravate da vincoli derivanti da atti legislativi quali i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza. A tal riguardo si prevede che siano ammesse alle procedure anche due *"ulteriori concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 mln di metri cubi"*);
 - **il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'art. 6, co. 17, del d. lgs. n. 152 del 2006** (art. 4, co. 1, lett. b) - a condizione che si tratti di siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 mln mc) e che i titolari delle nuove concessioni aderiscano al meccanismo a sostegno dei clienti finali industriali a forte consumo di gas gestito dal GSE;

- **riduzione dei termini procedurali per il rilascio delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia** (art. 4, comma 1, lett. c) - da 6 mesi, previsti dall'originaria versione della norma, a 3 mesi;
- **natura e condizioni dei contratti di acquisto** (art. 4, co. 1, lett. d) - tali contratti avranno la forma di contratti finanziari per differenza. Il prezzo contrattuale è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al PSV, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh;
- **modalità di cessione dei volumi di gas approvvigionato** (art. 4, co. 1, lett. e) - il gas approvvigionato è venduto dal GSE mediante contratti finanziari per differenza allo stesso prezzo di acquisto, all'esito di procedure di assegnazione secondo criteri pro quota e con modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.
- **il GSE accoglie con favore le modifiche introdotte dal DL Aiuti-quater alla misura del Gas Release in considerazione dei positivi effetti attesi e avuto particolare riguardo a:**
 - ampliamento della platea delle concessioni candidabili con un conseguente aumento dei volumi acquistabili; la modifica normativa, in buona sostanza, consente che, alle procedure di approvvigionamento di gas, possano partecipare - sin da subito - altre due concessioni in Alto Adriatico con un valore complessivo di gas, secondo stime, di oltre 10 mld di Smc da produrre in circa 15 anni con un incremento di gas previsto di oltre 700 mln Smc gas annui a cui si potrebbero aggiungere ulteriori volumi di gas da nuove concessioni;
 - l'anticipazione, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative e fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas da coltivazione nazionale, di un quantitativo di diritti sul gas corrispondente pari, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50%;
 - la rideterminazione dei diritti oggetto di cessione al GSE su base annua in funzione delle effettive produzioni di gas da coltivazione nazionale nel corso dell'anno precedente;
 - l'indicazione del modello di cessione dei diritti prescelto per lo scambio di volumi di gas - sia *upstream*, sia *downstream* - le cui modalità attuative andranno meglio dettagliate;
 - l'inserimento di precisi valori di prezzo di acquisto del gas direttamente nella norma primaria attraverso un *cap* e un *floor* entro i quali verrà fissato il prezzo di ritiro mediante i decreti di attuazione. Come detto, l'assenza di qualsiasi indicazione in merito al prezzo di ritiro, che connotava la disciplina ante modifiche, rappresentava una delle principali motivazioni alla base della scarsa partecipazione alle procedure sino ad oggi registrata.
- Ciò posto, si segnala che l'introduzione delle modifiche in esame comporta la necessità di un rinnovo della procedura che si avvierà con nuova direttiva ministeriale. Il GSE è pronto ad avviare le attività di implementazione operativa del meccanismo, mutuando operativamente quanto già recentemente avviato in ambito Electricity Release.

Servizio di riempimento di ultima istanza ai fini dello stoccaggio (art. 5 DL Aiuti-quater)

- L'art. 5-bis del DL 7 maggio 2022, n. 50 ha affidato al GSE un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio.
- Per il finanziamento della misura la norma ha previsto lo stanziamento di un prestito infruttifero a favore del GSE pari a 4 Mld€ da utilizzare interamente per l'acquisto di gas.
- Il GSE avrebbe dovuto procedere alla vendita dei volumi di gas acquistati entro il 31 dicembre 2022 e restituire il prestito entro il 20 dicembre 2022.

- Con DM 20 luglio 2022, n. 285 il MASE ha individuato le specifiche modalità dello svolgimento del servizio in esame, rimandando ad un ulteriore atto di indirizzo la definizione delle modalità della successiva vendita dei quantitativi di gas naturale stoccato.
- In relazione ad eventuali costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza ai fini dello stoccaggio e non già recuperati dai proventi derivanti dalla successiva vendita del gas, il DM ha altresì fissato un obiettivo di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del GSE, attraverso risorse rese disponibili dalla CSEA a valere sugli oneri generali di sistema.
- Il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637 mln Smc (17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € ed un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh.
- Con atto di indirizzo del MASE del 18 novembre 2022, sono state definite le modalità di vendita del gas acquistato nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza.
- È stato previsto che il GSE offra i quantitativi di gas naturale stoccati attraverso prodotti con consegna a pronti e, per una quota non inferiore al 60%, attraverso prodotti a termine con consegna del gas in stoccaggio.
- Per quanto riguarda la vendita a termine il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un Regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto ad operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale.
- Il Regolamento prevede che:
 - l'offerta di 62 lotti, ognuno dei quali relativo a 218.425,670 MWh (corrispondenti a circa 20 mln Smc) con tipologia di prestazione di erogazione di Punta;
 - il criterio di selezione delle offerte è quello del maggiore Spread rispetto al Prezzo di Riferimento (prezzo registrato al PSV del giorno prima);
 - l'offerta per la partecipazione alla Procedura concorrenziale deve essere inviata al GSE entro il 30 novembre 2022;
 - entro il 5 dicembre 2022, il GSE comunicherà gli esiti della Procedura concorrenziale e la contrattualizzazione dei soggetti aggiudicatari avverrà entro il 12 dicembre 2022.
- La porzione di gas non assegnata in esito a detta procedura potrà essere collocata sui mercati per il tramite di prodotti a pronti, secondo le modalità definite dalla Deliberazione 614/2022/R/gas dell'ARERA che prevedono, tra l'altro, indicazioni sui prezzi di vendita dei prodotti.
- Tutto ciò detto, l'art. 5, co. 2 del DL oggetto dell'odierna audizione ha modificato i termini di cui all'art. 5-bis del DL 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo che il GSE:
 - entro il 31 marzo 2023 proceda alla vendita del gas acquistato;
 - entro il 15 aprile 2023 proceda alla restituzione del prestito di 4 mld €.
- Dal punto di vista del GSE entrambe le modifiche temporali vanno accolte favorevolmente.
- Per quanto riguarda la posticipazione del termine di restituzione del prestito, si osserva che il GSE ha potuto avviare le procedure per la vendita del gas soltanto una volta che si è completato l'iter di attuazione della misura.
- Ciò ha determinato l'impossibilità di realizzare ricavi dalla vendita del gas per saldare il debito e di conseguenza l'unico modo per finanziare la restituzione del prestito entro le tempistiche originariamente statuite sarebbe stato un ricorso significativo, se non integrale, al credito bancario, con un onere aggiuntivo che sarebbe andato a gravare sul Sistema.
- Un orizzonte temporale più ampio permette di massimizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita del gas, riducendo gli oneri correlati all'accensione di linee di credito.

- Anche la posticipazione della data ultima per procedere alla vendita del gas è estremamente positiva. In questo caso i vantaggi sono tutti di ordine sistematico:
 - il più lungo orizzonte temporale permette di garantire il soddisfacimento dell'esigenza di mantenere maggiori quantitativi di gas in stoccaggio per il periodo invernale, nonché il rispetto della curva di erogazione ottimale da parte di Snam;
 - vendere durante il periodo invernale potrebbe consentire di realizzare transazioni maggiormente profittevoli, aumentando le possibilità di ricavi.
- Va ad ogni modo considerato che il quadro normativo di riferimento impone al GSE di vendere il gas durante il periodo invernale a condizioni economiche che possono discostarsi rispetto a quelle di acquisto, generando un possibile disavanzo dei ricavi da vendita rispetto all'onere finanziario sostenuto.
- Ipotizzando la completa allocazione del gas stoccato ad un prezzo medio di 120 €/MWh (corrispondente al prezzo medio dei contratti *forward* Q+1 riferiti al primo trimestre 2023, rilevati tra l'1 e il 14 novembre 2022), risulterebbe una differenza teorica tra costi e ricavi di circa 1,8 mld €. Valutando scenari che contemplano variazioni del prezzo medio di vendita, ogni diminuzione/incremento del suddetto prezzo nell'ordine di 10 €/MWh, produrrebbe un corrispondente incremento/diminuzione della differenza costi-ricavi di 180 mln €, che si andrebbe ad azzerare solo nel caso di un prezzo di media di vendita pari a 223,5 €/MWh.
- Inoltre si evidenzia un rischio teorico che una quota residuale dei volumi di gas stoccato rimanga invenduta. Di fronte a uno scenario come quello delineato, la conservazione di quote residuali di gas stoccato potrebbe tuttavia costituire un *asset* strategico nel fronteggiare la crisi energetica nella malaugurata prospettiva di un suo proseguimento. Pertanto si potrebbe prevedere che il gas stoccato ed eventualmente invenduto, in via residuale, da parte del GSE, possa essere erogato in ultima istanza, alla stregua del gas di stoccaggio strategico, in relazione al verificarsi di eventuali carenze di approvvigionamenti di gas per la copertura domanda nazionale.

Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 11 DL Aiuti-quater)

- L'art. 11 del DL Aiuti-quater ha introdotto disposizioni concernenti il potenziamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
- La Commissione, istituita dall'art. 17 del D.L. n. 77/21, si occupa dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale per i progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC, individuati nell'allegato I-bis al DL Semplificazioni 2021, tra cui si annoverano impianti eolici e centrali idroelettriche con potenza complessiva superiore a 30 MW, impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW, impianti eolici off-shore; grandi progetti di efficienza energetica (reti di teleriscaldamento, impianti CAR), grandi impianti termici, infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno;
- In occasione dell'esame del testo legislativo oggi all'attenzione, si evidenzia l'opportunità di valutare i possibili ambiti di collaborazione del GSE con la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per lo svolgimento contestuale e coordinato delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale e delle valutazioni di ammissibilità agli incentivi da parte de GSE per impianti di produzione di energia elettrica da FER aventi potenza superiore a 10MW, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 199/2021.
- Si tratterebbe in sostanza di avviare una fase sperimentale per la definizione di procedimenti amministrativi accelerati sfruttando sinergie di processo, condivisione di informazioni su progetti e *know-how* e competenze tecniche per la valutazione dei progetti, a partire da quelli inclusi nel PNRR e nel PNIEC che possono accedere agli incentivi gestiti dal GSE.



- Si potrebbero sondare possibili ambiti di collaborazione alla Commissione PNRR-PNIEC anche attraverso la valorizzazione dello strumento informativo della *“Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze autorizzative degli impianti a fonti rinnovabili – Piattaforma SUDER”* che il GSE è chiamato a istituire ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 199/2021.